

Art. 13

Comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, è istituito il comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio, per migliorare la qualità architettonica e l'inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi urbanistici ed edilizi. Il comitato è composto da professionisti di provata esperienza nella progettazione architettonica, paesaggistica e urbana nel contesto alpino, e ha funzioni consultive.

2. Il comitato, in particolare:

- a) valuta la progettazione di interventi pubblici e privati, anche relativi alla sistemazione di spazi aperti, ed eventualmente propone soluzioni alternative per migliorare la qualità architettonica, l'inserimento nel contesto paesaggistico e la connessione tra spazi pubblici e privati;
- b) fornisce alle amministrazioni pubbliche un supporto specialistico in materia di paesaggio e di assetto urbano, per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di qualificazione del territorio e per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

3. Il comitato si esprime con pareri non vincolanti, su richiesta di soggetti pubblici o privati. Il comitato definisce le proprie modalità di funzionamento.

4. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per tre anni. Al termine dell'incarico il comitato trasmette alla Giunta provinciale una relazione conclusiva sull'attività svolta. La relazione è pubblicata nel sito istituzionale della Provincia, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale, ed è divulgata dall'osservatorio del paesaggio.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti:

- a) i criteri e le modalità di selezione dei progetti da sottoporre al parere facoltativo del comitato, tenendo conto della strategicità, dell'impatto sul territorio, dell'interesse architettonico;
- b) i criteri di determinazione dei corrispettivi e del rimborso delle spese per i componenti del comitato;
- c) ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di quest'articolo.

6. Il rilascio del parere di cui al comma 3 non comporta costi a carico dei richiedenti. I costi di funzionamento del comitato sono a carico del bilancio provinciale